

Allegato 3

Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione

Dall'entrata in vigore della Deliberazione di Assemblea Legislativa Regionale n. 156 del 20.12.2018 sono abrogate:

- La deliberazione di consiglio comunale n. 99 del 19.12.2001;
- La deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 29.3.2006;
- La deliberazione di consiglio comunale n. 80 del 20.12.2006

È fatta salva la disciplina delle schede di intervento di cui all'allegato n. 4 del RUE, in ragione della loro natura di risoluzione di puntuali situazioni territoriali anche in ragione di carenze locali di dotazioni pubbliche.

Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore della nuova deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. Lo stesso vale anche per le convenzioni approvate e stipulate prima del 30 settembre 2019 (ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento). In caso di proroga della convenzione, successiva al 30 settembre 2019, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la nuova disciplina sul contributo di costruzione.

La previgente disciplina sul contributo di costruzione si applica anche alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA e alle CILA, nonché alle loro varianti non essenziali presentate entro il 30 settembre 2019 (ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento).